



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508 FAX 085-9943084
NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it
Inviata via Pec Pescara, 05.10.2020 - prot. n° 000

Congedo straordinario retribuito - Domanda, decorrenza, e accertamento delle condizioni

Si tratta di un istituto previsto solo per lavoratori dipendenti, non per lavoratori autonomi.

4 novembre 2019

Il congedo straordinario retribuito, ai sensi del D.Lgs 151/2001, si ottiene nel caso sussistano tutti i requisiti e dopo aver presentato formale richiesta ed aver ricevuto il provvedimento di concessione.

Si tratta di un istituto previsto **solo per lavoratori dipendenti, non per lavoratori autonomi**.

Il congedo può essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione delle domanda.

In caso di modifica del periodo in precedenza fissato, deve essere presentata una nuova domanda (circolare INPS n.64/2001).

Le modalità di presentazione della domanda sono differenti a seconda che il richiedente sia un lavoratore **pubblico** o un lavoratore **privato**.

Lavoratore pubblico modalità presentazione domanda

La circolare **INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2** prevede che “I dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari e la domanda deve essere inoltrata all'amministrazione od ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne **entro sessanta giorni dalla richiesta**”.

La circolare **INPDAP del 28 dicembre 2011, n. 22** ribadisce che la domanda per ottenere il beneficio va inoltrata all'Amministrazione o Ente datore di lavoro di appartenenza.

Alla domanda va allegato il certificato di handicap grave (art.3 comma 3 Legge 104/92) relativo alla persona da assistere.

Normalmente i dati richiesti da inserire nella domanda sono lo stato di handicap del familiare da assistere, il grado di parentela, dati anagrafici del richiedente e del familiare da assistere, la convivenza (per il coniuge, fratello/sorella, figlio, parente o affine entro il 3° grado) della persona da assistere.

Per il settore pubblico, ad oggi, non è previsto un modulo prestampato tipo per effettuare la richiesta.

Lavoratore privato modalità presentazione domanda

L'INPS, con circolare n. 171 del 30 dicembre 2011, comunica le nuove modalità di



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508 FAX 085-9943084
NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it
Inviata via Pec Pescara, 05.10.2020 - prot. n° 000

presentazione telematica delle domande di congedo straordinario (D.Lgs 151/2001) per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità.

A partire **dal 1° gennaio 2012**, la presentazione delle domande di congedo straordinario dovrà essere effettuata **esclusivamente in modalità telematica** attraverso uno dei seguenti tre canali:

1. WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio On line di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";
2. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
3. Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164.

L'Istituto aveva previsto un periodo transitorio, cessato il 29 febbraio 2012, durante il quale è stato garantito l'invio delle domande tramite i canali precedentemente utilizzati. Terminato tale periodo i canali sopra citati sono diventati esclusivi.

Per gli aspetti procedurali si rimanda alla lettura della circolare inps n. 171 del 30 dicembre 2011.

Documentazione – eccezioni

Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 – comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Finanziaria 2003 e Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128).

I grandi invalidi di guerra ed equiparati per effettuare la richiesta possono produrre copia dell'attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La decorrenza pubblico/privato

Il **Decreto Legislativo 151/2001** recita "[...]hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta".

Nella circolare inps n. 64 del 15 marzo 2001 si legge quanto segue: "Il congedo straordinario e le relative prestazioni s'intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all'INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato".



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508 FAX 085-9943084
NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it
Inviata via Pec Pescara, 05.10.2020 - prot. n° 000

Alcuni utenti segnalano che il datore non autorizza la fruizione del beneficio sino alla ricezione di una lettera di comunicazione/autorizzazione da parte di inps che talvolta viene ricevuta ben oltre la data di richiesta del congedo.

Non rintracciamo nelle circolari tale procedura, al contrario, sempre nella circolare 64 del 2001, inps al punto 5 scriveva:

*“L’INPS, dal canto suo, una volta ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà autonomamente, **con la massima tempestività**, le valutazioni di competenza, comunicando **con immediatezza** all’interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto. **Non è, in sostanza, previsto un provvedimento esplicito di "autorizzazione"** nell’ipotesi di esito positivo delle valutazioni anzidette.”*

L’INPDAP con la **Circolare 2 del 10 gennaio 2002**, chiarisce che: *“La domanda deve essere inoltrata all’amministrazione od ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta”*.

La più recente circolare **INPDAP 22 del 28 dicembre 2011** chiarisce che: *“il congedo straordinario deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”*.

Pertanto, **sia nel settore pubblico che in quello privato, il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa indicazione del datore di lavoro, ma il lavoratore ha comunque diritto a fruirne entro 60 giorni dalla richiesta.** Si ritiene, infatti, che la norma tenda a dare certezza del diritto fissando anche tempi certi entro cui usufruire del beneficio, sempre che sussistano le condizioni di diritto.

Non rintracciamo nella normativa o nelle circolari attuative ulteriori e più specifiche indicazioni, probabilmente, si è ritenuto opportuno lasciare all’accordo tra le parti un margine di conciliabilità ed accordo che la stessa normativa consente ampiamente. Sembra necessario precisare che, nell’ipotesi in cui il certificato di handicap grave, rilasciato a conclusione della procedura di accertamento, venga revocato nel corso della fruizione del congedo retribuito, il beneficio decade immediatamente.

Inoltre, il congedo non può essere concesso per un periodo che superi l’eventuale termine di validità dello stesso certificato. (Dipartimento Funzione Pubblica, punto 3 lettera c circ. n.1 del 3 febbraio 2012, inpdap punto 3 circ. 22 del 28.12.2011).

Accertamento delle condizioni ed eventuali variazioni

Successivamente alla consegna della domanda di congedo straordinario, **qualora intervenissero variazioni rispetto quanto dichiarato** in sede di domanda, vi è l’obbligo da parte del richiedente di **comunicare** le eventuali variazioni. Tale comunicazione deve essere tempestiva e in ogni caso deve avvenire **entro i 30 giorni** dal mutamento intervenuto. Si tratta di una disposizione già valevole in passato, ma ribadita nella



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508 FAX 085-9943084
NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it
Inviata via Pec Pescara, 05.10.2020 - prot. n° 000

circolare inps 32 del 6.3.2012, nella quale si chiarisce che tale disposizione è valevole sia per i permessi che per il congedo straordinario, e che il richiedente si impegna a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva.

Nella circolare l'inps richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente la punibilità delle dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.

Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 2, della legge n. 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell'art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'INPS, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.

Cosa accade nel caso in cui il verbale sia con revisione

Il comma 6 bis art 25 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 stabilisce che: *“Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”*.

Nel D.L. 90 del 24 giugno 2014, la non interruzione sembrava prevista per **tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, solo con la circolare INPS 127 dell'8/7/2016** si chiarisce che è **invece tenuto a presentare nuova domanda, il lavoratore che**, nel periodo compreso tra la scadenza del verbale e il completamento dell'iter di revisione, **volesse fruire del Congedo straordinario** (art. 42 D.Lgs 151/2001) in quanto, si legge nella circolare si tratta di prestazioni (riguarda anche altre agevolazioni) richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

Sull'argomento si legga la scheda LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE NELLE MORE DELLA REVISIONE DEL VERBALE

La domanda delle prestazioni **per** il lavoratore dipendente parte di una **unione civile che presti assistenza**.

Nella circolare **38 del 27 Febbraio 2017**, INPS fornisce **informazioni** in merito alla concessione del **congedo straordinario retribuito D.Lgs 151/2001** e le **modalità** di presentazione della **domanda in relazione alle innovazioni** introdotte dalla **Legge 76/2016 sulle unioni civili**.



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508 FAX 085-9943084
NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it
Inviata via Pec Pescara, 05.10.2020 - prot. n° 000

Nella circolare si legge che, **nelle more delle implementazioni procedurali**, le persone unite civilmente per richiedere i relativi benefici lavorativi potranno presentare **domanda cartacea** tramite posta elettronica certificata o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello)

Normativa di riferimento

- **Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151** - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
- **Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2** - "Testo unico decreto legislativo 26.3.2001 n.151, articolo 42 - Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n.53/2000".
- **Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119** - "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."
- **Circolare INPDAP 28 dicembre 2011, n. 22** – "Art. 42, commi da 5 a 5–quiquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti".
- **Circolare INPS 30 dicembre 2011, n. 171** – "D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 2011 "Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze". Modalità di presentazione telematica delle domande di congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità – Nuove istruzioni".
- **Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1** - "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi")."
- **Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32** – "Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità.



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508 FAX 085-9943084
NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it

Inviata via Pec Pescara, 05.10.2020 - prot. n° 000

- **Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90** - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
- **Circolare INPS 127 dell' 8/7/2016** - art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell' 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell'iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative.
- **Circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38** - Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato. Premessa e quadro normativo 1. Effetti sulla concessione dei permessi di cui all'art. 33 comma 3, della legge 104/92 ai lavoratori dipendenti del settore privato. 2. Effetti sul congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato 3. Modalità di presentazione della domanda.

*© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore
Immagine tratta da pixabay.com di Giorgia Di Cristofaro e Alessandra Torregiani*

Informativa A Cura Di Argentini Antonio